

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 4 marzo 2020, in Roma

Tra

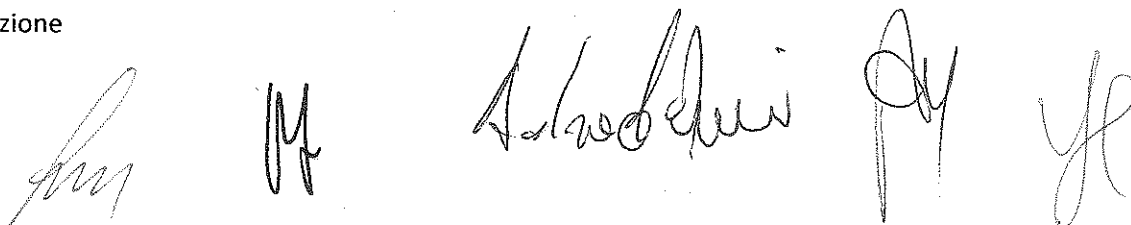
la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

e

le Delegazioni Sindacali del Gruppo BNL di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin - Unità Sindacale
Falcio-Silcea-Sinfub

PREMESSO CHE

- le Parti hanno sottoscritto il 22 dicembre 2016 un *"Protocollo in materia sociale e di conciliazione tempi di vita e di lavoro"* rivolto ai lavoratori di BNL (e, allora, di BPI), sul presupposto che la valorizzazione e la motivazione delle donne e degli uomini delle predette Aziende passasse anche attraverso il potenziamento delle politiche tradizionalmente adottate nell'ambito del welfare aziendale, attraverso la ricerca di equilibri sempre più attenti al miglior bilanciamento tra vita professionale e vita privata;
- a tal fine, le Parti hanno definito nuovi strumenti di conciliazione da affiancare a quelli già esistenti, per i quali, invece, si è cercato di adottare elementi di perfezionamento;
- le Parti, con Accordo del 19 luglio 2017, hanno successivamente convenuto di integrare la predetta disciplina, con l'obiettivo di garantire una concreta equiparazione di trattamento nei confronti di tutti i lavoratori di BNL (e, allora, di BPI), indipendentemente dal loro orientamento sessuale e o identità di genere, estendendo l'applicazione di ulteriori previsioni/istituti;
- con Verbale di Riunione del 10 dicembre 2019 si è convenuto di prorogare l'applicazione del menzionato Protocollo al 30 giugno 2020, al fine di proseguire il confronto in atto finalizzato al relativo rinnovo, con l'obiettivo di definire nuove opportunità per lavoratori e Azienda, venendo incontro alle esigenze delle persone e dell'organizzazione;
- nel frattempo sono emerse talune problematiche applicative che necessitano di una rapida soluzione



SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. le Premesse costituiscono parte integrante del presente Verbale di Accordo;
2. per i lavoratori a tempo pieno addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario sia articolato su 5 giorni lavorativi le Parti convengono che i permessi per ex festività vengano riconosciuti nella stessa misura oraria (piena) anche laddove dette ex festività vengano a cadere nelle settimane nelle quali, periodicamente, il predetto personale sia chiamato a svolgere attività lavorativa in turno su 6 giorni, anziché su 5;
3. per quanto concerne la Banca del Tempo Solidale, ferma la relativa disciplina di cui al menzionato *"Protocollo in materia sociale e di conciliazione tempi di vita e di lavoro"* e successive modifiche e/integrazioni, le Parti, al fine di agevolare l'utilizzo dei permessi per gravi ed accertate situazioni personali e/o familiari individuate dal Protocollo stesso, convengono che i predetti permessi retribuiti possano essere richiesti dai lavoratori interessati che abbiano correttamente pianificato – secondo le indicazioni tempo per tempo fornite dall'Azienda – nell'anno di competenza la completa fruizione delle proprie dotazioni personali a qualsiasi titolo spettanti (compresa la completa pianificazione, ai fini della relativa fruizione, di eventuali ferie arretrate e/o di competenza dell'anno e/o di residui di *"banca delle ore"*).

Resta fermo che, laddove a fine anno non si dovesse effettivamente realizzare per qualsiasi ragione la completa fruizione delle predette dotazioni personali, l'Azienda opererà i relativi *"conguagli"* tra permessi per Banca del Tempo Solidale riconosciuti nell'anno e dotazioni personali a qualsiasi titolo spettanti non effettivamente fruite nel medesimo periodo, in coerenza con lo spirito della norma del menzionato Protocollo, che prevede che si possano utilizzare i permessi della Banca del Tempo Solidale per gravi ed accertate situazioni personali e/o familiari laddove si sia esaurita ogni altra dotazione personale spettante a qualsiasi titolo ai lavoratori cui tale diritto viene riconosciuto dal *"Protocollo in materia sociale e di conciliazione tempi di vita e di lavoro"*.

Letto, confermato e sottoscritto

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo

Le Delegazioni Sindacali del Gruppo BNL

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

Falcri-Silcea-Sinfub